

**LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2001, n. 53**  
**Opere ed interventi di interesse regionale**  
*BURA n. 21 del 22 ottobre 2001*

Art. 1  
Finalità

1. La Regione Abruzzo, per la migliore qualificazione del territorio utilizza le residue disponibilità di £. 29.000.000.000 di cui alla L.R. 28.7.1998, n. 58, per la prevalente valorizzazione di beni culturali, interventi nel settore turistico ed opere pubbliche di interesse regionale.

2. La predetta somma è integrata dall'importo di £. 7.000.000.000 di cui ai capitoli 323000 e 324000 del bilancio 2001.

Art. 2  
Dichiarazione di interesse pubblico regionale

1. L'insieme degli interventi di cui all'art. 3 sono considerati strategici, urgenti e di interesse pubblico regionale e per la loro esecuzione sono considerati già forniti di autorizzazioni, visti o pareri di carattere regionale.

Art. 3  
Opere finanziate

1. La Regione interviene per il cofinanziamento dei seguenti progetti in favore degli Enti e nella misura a fianco di ciascuno indicati:

Provincia di Chieti

Comune di Ortona	Ristrutturazione	Teatro Vittoria	£. 4.000.000.000
Comune di Vasto	Ristrutturazione	Palazzo D'Avalos	£. 2.000.000.000
Comune di Lanciano	Riqualificazione	Area Ponte Diocleziano	£. 800.000.000
Comune di Castelfrentano	Ristrutturazione	Teatro Comunale	£. 700.000.000
Comune di Miglianico	Completamento	Campo di golf	£. 1.000.000.000
Provincia di Chieti	Ristrutturazione	Edificio Ex-Pediatrico Chieti	£. 750.000.000
Provincia di Chieti	Ristrutturazione	Edificio Ex-Ospedale Chieti	£. 750.000.000

Provincia di Pescara

Comune di Pescara	Riqualificazione	Pineta D'Avalos	£.
-------------------	------------------	-----------------	----

			2.000.000.000
Comune di Pescara	Ristrutturazione	Edificio ex Aurum	£. 2.000.000.000
Comune di Pescara	Realizzazione	Parco archeologico e naturalistico Colle del Telegrafo	£. 1.000.000.000
Terme di Caramanico	Acquisizione quote		£. 1.000.000.000
Fondazione Onlus "In Caritate et Veritate"	Completamento	Centro Polivalente di accoglienza "Cittadella della Carità"	£. 1.000.000.000
Consorzio di Bonifica ex Vestina	Completamento	Sistemazione irrigua Alanno-Nocciano	£. 1.000.000.000

Provincia di Teramo

Provincia di Teramo	Completamento nuova sede	Biblioteca provinciale M. Delfico	£. 1.500.000.000
Comune di Isola del Gran Sasso	Realizzazione	Cabinovia	£. 2.000.000.000
Comune di Tortoreto	Realizzazione	Pista ciclabile	£. 300.000.000
Ente Porto Giulianova	Realizzazione	Pontile	£. 200.000.000
Comune di Giulianova	Sistemazione e consolidamento	Piazza della Libertà	£. 1.000.000.000
Comuni di Martinsicuro	Completamento	Approdo turistico	£. 700.000.000
Comune di Pineto	Interventi ed opere collegate	Parco Filiani	£. 2.000.000.000
Comune di Notaresco	Realizzazione opere	Zona industriale	£. 300.000.000

Provincia di L'Aquila

Comune di L'Aquila	Completamento	Ex mattatoio	£. 1.800.000.000
Comune di L'Aquila	Completamento	Piscina comunale	£. 300.000.000
Comune di Scanno	Completamento	Impianti sciistici Colle Rotondo	£. 3.300.000.000
Comune di Ovindoli	Realizzazione	Paravalanghe	£.

			2.300.000.000
Comune di Pescasseroli	Realizzazione	Seggiovia	£. 800.000.000
Comune di Castel di Sangro	Ristrutturazione	Palazzo De Pedra	£. 500.000.000
Consorzio industriale Sulmona	Realizzazione	Opere infrastrutturali	£. 1.000.000.000

Art. 4  
Concessione contributi

1. La Regione comunica la concessione dei contributi agli interessati, che dovranno iniziare i lavori entro e non oltre 5 mesi dalla comunicazione ed ultimarli entro e non oltre due anni, a pena di decadenza, salvo proroghe, per gravi e giustificati motivi, da richiedersi prima della scadenza, da concedersi con provvedimento della Giunta Regionale.

2. L'attuazione delle procedure di cui alla presente legge è affidata alla competenza delle strutture delle rispettive direzioni regionali.

Art. 5  
Erogazione contributi

1. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge sono disposti con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:

- a) 40% a presentazione da parte del legale rappresentante dell'Ente del certificato di inizio lavori;
- b) 50% a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% del finanziamento concesso, sulla base di stati d'avanzamento e certificato di pagamento emessi, nonché degli altri oneri sostenuti.
- c) 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.

2. L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'Ente interessato.

3. L'Ente interessato provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

4. Gli amministratori, i funzionari e il Tesoriere dell'Ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

Art. 6  
Approvazione varianti ai Piani regolatori

1. In deroga alla disciplina vigente, le varianti ai Piani Regolatori comunque connesse all'esecuzione delle opere previste nella presente legge sono adottate e definitivamente approvate con unico atto del Consiglio Comunale.

Art. 7  
Acquisizione azioni Terme di Caramanico Spa

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale, dispone - previa valutazione operata dalla FIRA Spa - l'acquisizione di quote azionarie delle Terme di Caramanico Spa, garantendo all'Ente Regione adeguata rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Art. 8  
Abrogazione

1. Le disposizioni della L.R. 58/1998 in contrasto con la disciplina della presente legge sono abrogate.

Art. 9  
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in £. 36.000.000.000 si fa fronte mediante:

- a) quanto a £. 29.000.000.000 mediante impiego dei fondi non utilizzati afferenti alla L.R. 28.7.1998, n. 58 e conservati tra le economie vincolate relative al capitolo 12433. Alla necessaria reinscrizione dei fondi sul citato capitolo si provvede con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29.3.2001, n. 13 (legge di bilancio);
- b) quanto a £. 7.000.000.000 mediante utilizzo delle seguenti partite dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione e riferito al fondo globale di cui al capitolo di spesa 324000:

<b>Partita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
8	Agenzia regionale per la promozione industriale	£. 1.750.000.000
14	Disinquinamento bacini lacustri	£. 2.150.000.000
17	Azione di sostegno ai comuni rivieraschi per opere di difesa costiera ed interventi di riqualificazione e rifacimento dei litorali	£. 1.000.000.000
18	Interventi urgenti nelle aree depresse della Valle Peligna - Alto Sangro	£. 800.000.000
19	Interventi di sostegno alle pluriattività degli esercizi commerciali minori nei centri montani fino a 3.000 abitanti	£. 200.000.000

- c) quanto a £. 1.100.000.000 mediante riduzione della partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione e riferito al fondo globale di cui al capitolo di spesa 323000.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso vengono apportate relativamente ai punti b) e c) le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Cap. 324000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale"

- in diminuzione £. 5.900.000.000

Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

- in diminuzione £. 1.100.000.000

Cap. 152368 (Tit. II, Ctg. 3, voce economica 2, aggregato economico 4, Sez. 10, Sett. 15) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Contributi ai Comuni per opere ed interventi di interesse regionale per l'anno 2001"

- in aumento £. 7.000.000.000

Art. 10  
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.